

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 31 gennaio 2017 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Andrea Pigatto, nella sua qualità di Direttore della gara Nazionale svoltasi in data 28 gennaio 2017 tra la Società Pontese e la Società BRB Ivrea, nei confronti del Sig. Roberto Scarpat, cart. n. 466147 e vincolato presso la Società Pontese, per presunte violazioni alle norme federali;

In fatto ed in diritto

dalla denuncia emerge che, in occasione della predetta gara ed in seguito ad una decisione arbitrale, il denunciato avrebbe aggredito verbalmente alcuni avversari utilizzando un linguaggio offensivo e contrario all'etica sportiva nonché ai Regolamenti Federali.

In data 31 gennaio 2017 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al denunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi in merito ai fatti di cui trattasi.

In data 13 febbraio 2017, pervenivano le predette memorie dalle quali emergono essenzialmente due aspetti: *i)* sotto un primo profilo, il denunciato ha di fatto confermato l'episodio occorso; *ii)* sotto altro profilo, il denunciato ha evidenziato come l'episodio sia scaturito da un clima di tensione generale e da un atteggiamento provocatorio assunto dal Tecnico della squadra avversaria.

Alla luce di quanto sopra si deve ritenere provata la condotta assunta dal denunciato la quale è da considerarsi in violazione alle norme federali ed all'etica sportiva. In particolare, si ritiene sussistente la violazione di cui all'art. 61, comma 3, lett. a) (*Contegno poco riguardoso ed irrispettoso*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB

Con riferimento all'entità della sanzione, si evidenzia come 61, comma 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, in caso di violazioni poste in essere da Tecnici, si applicano le sanzioni previste per gli atleti ma raddoppiate.

Inoltre, sempre ai fini del calcolo della sanzione, si rileva come possa trovare applicazione l'attenuante di 57, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.


P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia in questione, infligge al Sig. Roberto Scarpat la sanzione dell'ammonizione.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 15 febbraio 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia